REGOLAMENTO (CEE) N. 547/70 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1665/69 relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni suine in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1665/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a talune misure da adottare nel settore delle carni suine in seguito alla svalutazione del franco francese (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 378/70 (3), gli importi delle sovvenzioni concesse all'importazione da Stati membri e da paesi terzi in Francia e gli importi di compensazione riscossi dalla Francia all'esportazione verso gli Stati membri e verso i paesi terzi sono stati fissati in modo forfettario per tutti i prodotti del settore ;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti della voce 15.01 A della tariffa doganale comune, le sovvenzioni e gli importi di compensazione sono stati diminuiti della metà dal regolamento (CEE) n. 2205/69 (4) ;

considerando che, con la suddetta diminuzione, la dislocazione degli scambi non ha potuto essere evitata ;

considerando che è pertanto opportuno annullare le sovvenzioni all'importazione e gli importi di compensazione all'esportazione di prodotti della voce tariffaria 15.01 A ;

considerando che, data la stretta connessione tra questi prodotti e quelli della posizione tariffaria 02.05 B, conviene procedere alla stessa maniera per quanto concerne questi ultimi prodotti ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sovvenzioni e gli importi di compensazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1665/69 per i prodotti della voce tariffaria 02.05 B e 15.01 A sono annullati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 11.
(3) GU n. L 47 del 27. 2. 1970, pag. 54.
(4) GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 20.